

**provvedimenti del giudice civile - sentenza - contenuto - motivazione - in genere – Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 22845 del 10/11/2010**

Art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. - Versione anteriore alla modifica da parte della legge n. 69 del 2009 - Concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto della decisione - Mancanza - Nullità della sentenza - Configurabilità - Condizioni. Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 22845 del 10/11/2010

In tema di contenuto della sentenza, la concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto della decisione, richiesta dall'art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. nella versione anteriore alla modifica da parte dell'art. 45, comma 17, della legge 18 giugno 2009, n. 69, non rappresenta un elemento meramente formale, ma un requisito da apprezzarsi esclusivamente in funzione della intelligibilità della decisione e della comprensione delle ragioni poste a suo fondamento, la cui mancanza costituisce motivo di nullità della sentenza solo quando non sia possibile individuare gli elementi di fatto considerati o presupposti nella decisione, stante il principio della strumentalità della forma, per il quale la nullità non può essere mai dichiarata se l'atto ha raggiunto il suo scopo (art. 156, comma 3, cod. proc. civ.), e considerato che lo stesso legislatore, nel modificare l'art. 132 cit., ha espressamente stabilito un collegamento di tipo logico e funzionale tra l'indicazione in sentenza dei fatti di causa e le ragioni poste dal giudice a fondamento della decisione.

Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 22845 del 10/11/2010